



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009280 - 24/12/2014
USCITA
Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore

FM/COO:dt

Roma, 23 DIC. 2014

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Bologna
Piazza De'Calderini, 2
40124 BOLOGNA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 192/2014_ Tirocinio

Con il quesito formulato in data 16 luglio 2014 si domanda:

1. quante volte un praticante può usufruire della interruzione senza giustificato motivo di 3 mesi. Nel caso in cui l'interruzione è inferiore a i 3 mesi, se il restante tempo può essere sfruttato per un'altra interruzione fino ad un massimo di 3 mesi complessivi;
2. quale è la durata della interruzione per giustificato motivo nell'ipotesi in cui si sia in precedenza usufruito di una sospensione di 3 mesi senza giustificato motivo.

A tal proposito si osserva che l'articolo 6, comma 7 del D.P.R. 137/2012 prevede che *"l'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto"*.

La norma va intesa nel senso che l'interruzione (anzi, più correttamente, la sospensione) deve essere sempre sorretta da un giustificato motivo, in presenza del quale essa ha una durata massima complessiva di nove mesi. In mancanza di giustificato motivo, la sospensione oltre tre mesi comporta l'inefficacia del periodo svolto. In sostanza, la norma prevederebbe una sorta di "via di salvezza" per coloro che, pur tenuti a chiedere l'autorizzazione alla sospensione, non vi abbiano provveduto. La sospensione del tirocinio senza giustificato motivo può essere usfruita anche in maniera frazionata fino ad un totale complessivo di 3 mesi.

La ricostruzione proposta appare coerente anche con la disciplina precedente della sospensione (art. 8 D.M. 7 agosto 2009, n. 143) che prevedeva che essa dovesse essere necessariamente sostenuta da una giustificazione. In questo senso vi sarebbe continuità della previsione con l'unica differenza che mentre nel passato veniva previsto un elenco tassativo di casi nei quali si poteva disporre la

sospensione del tirocinio, la nuova disciplina non prevede una casistica lasciando, dunque, agli Ordini una discrezionalità nell'apprezzare i singoli casi di richiesta di sospensione per valutare se ricorra un "giustificato motivo", in presenza del quale la sospensione non potrà, comunque, essere superiore a 9 mesi.

Alla luce delle considerazioni svolte, le risposte al quesito in esame sono le seguenti:

1. la sospensione di 3 mesi è unica (nel senso che non sono ammesse tante sospensioni non giustificate della durata di 3 mesi ciascuna) ed è fruibile anche in maniera frazionata;
2. la durata della sospensione per giustificato motivo nell'ipotesi in cui si sia in precedenza usufruito di una sospensione di 3 mesi senza giustificato motivo è pari a 6 mesi poiché il periodo massimo di sospensione è di 9 mesi totali.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

